

**COMUNE DI UTA
PROVINCIA DI CAGLIARI**

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE**

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Capo II del DLgs 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Oggetto della tassa

1. Sono oggetto della tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 3

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Articolo 4

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2 i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni o autorizzazioni da parte del Comune.
1. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni o le autorizzazioni devono essere presentate e indirizzate al Comune, su appositi moduli messi a disposizione dell'ufficio Tributi.
2. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni compete al responsabile di settore di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.
3. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione o l'autorizzazioni deve essere rilasciata al condomino con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministrazione, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile.
4. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune

5. Per il pagamento della tassa si applica il successivo art. 13 comma 3.
6. Per le occupazioni abusive gli elementi per la quantificazione della tassa vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 5

Revoca delle concessioni o delle autorizzazioni

1. Le concessioni o le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a quella in cui a luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni, per motivi di ordine pubblico, sicurezza, inadempienza nel pagamento, è di competenza del Responsabile del settore di cui al precedente art. 4

Articolo 6

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita. autorizzazione
3. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa il metri quadrati o in metri lineari. Non si fa luogo all'applicazione della tassa per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 7

Occupazioni permanenti e passi carrabili

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale entro il termine stabilito con legge nazionale per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione e nei limiti stabiliti dall'articolo 44 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, con entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di approvazione. Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
2. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento. A tal fine sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata. La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro convenzionale. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri su indicati, non superiore a mq 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

3. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili del precedente comma 2. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal precedente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità di un metro lineare.
4. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti alla tassa con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili di cui ai precedenti commi.
5. La tassa relativa ai passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
6. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
7. Ove le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico ricadono in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Articolo 8

Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata alle tariffe giornaliere approvate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione stabilito con legge nazionale ed in vigore dal 1° gennaio dell'anno di approvazione.
2. La tassa per le occupazioni temporanee si applica in relazione delle ore di effettiva occupazione ed in base alla tariffe giornaliere di cui al comma precedente. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Articolo 9

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con soggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 6
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove tuttavia tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 10

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio

2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 D.Lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni.
3. Qualora il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del DLgs 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del DLgs 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata delle seguenti percentuali: 30 per cento per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni; 50 per cento per quelle di durata superiore a 90 giorni e del 100 per cento per quelle di durata superiore a 180 giorni.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi; la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2 lettera f del DLgs del 15/12/197 n. 446 e successive modificazioni in €0,65 per utente. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Articolo 11

Distributori di carburante, di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale entro il termine stabilito con legge nazionale di approvazione del Bilancio annuale di previsione ed in vigore dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, e nel rispetto dell'art 48 del DLgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori

spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburante si applica l'art. 7 comma 7.

6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica di qualsiasi altro tipo, anche se aggettanti sui prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo e del soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale da corrispondere in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale entro il termine stabilito con legge nazionale di approvazione del Bilancio annuale di previsione ed in vigore dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, e nel rispetto dell'art 48 del DLgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c del Testo unico imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia municipale;
- Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico o allo scarico delle merci;
- Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune;
- Le occupazioni di aree cimiteriali;
- Gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;
- Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
- Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Articolo 13

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, il Responsabile del Settore Tributi è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa;
2. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non siano intervenute variazioni nella occupazione che determinano un maggiore o minore ammontare della tassa, non è dovuta nessuna comunicazione al Comune;

3. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno su apposito bollettino di conto corrente postale. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento deve essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. Nel caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in una unica soluzione entro il trenta di aprile, sulla base del numero degli utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune Servizio Tesoreria. Anche i concessionari per il pagamento dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune.
5. Per le occupazioni temporanee il Responsabile del Settore tributi è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime, su apposito bollettino conto corrente postale intestato al Comune Servizio Tesoreria.
6. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal Responsabile del Settore Tributi competente al rilascio della concessione.

Articolo 14

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Responsabile del Servizio procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete o dei parziali o ritardati versamenti ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omesse dichiarazioni o di omessi versamenti e, anche sulla base dei dati ed elementi desumibili dagli atti di concessione o di autorizzazione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art. 4, notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dai D Lgs 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulle somme dovute a titolo di tassa si calcolano interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono esigibili..
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui ricorre, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Se entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento interviene adesione del contribuente con il pagamento delle somme oggetto dell'avviso di accertamento, la sanzione per omessa dichiarazione o infedele dichiarazione è ridotta ad un quarto.
4. Gli avvisi di accertamento di cui sopra devono essere sottoscritti dal soggetto designato dall'ente quale Responsabile della gestione del tributo.
5. Non si procede in accertamento qualora gli importi siano inferiori a euro 12,00 (Legge 289/02 art.25)

Art.15

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, degli interessi e della sanzione. Per l'applicazione delle sanzioni si fa rinvio agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997. Le sanzioni dovranno essere quantificate dal funzionario responsabile del tributo sulla base dei principi dettati dall'articolo 7 dello stesso decreto legislativo.

Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della Legge 212/2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura determinata dal tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata del tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno dell'eseguito versamento.
Non si fa luogo a rimborso quando l'importo è inferiore a Euro 12,00 (Legge n. 289/02 art.25)

Art.17

Riscossione coattiva

Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, con sanzione per intero, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 43/1988 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

L'eventuale ricorso proposto dal contribuente non sospende la riscossione e in ogni caso il Comune deve procedere alla riscossione coattiva entro il termine di decadenza stabilito dalla legge.

Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

Art. 18

Funzionario responsabile

Il Comune designa un Funzionario responsabile del tributo cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, e comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

In particolare il Funzionario responsabile:

- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
- sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
- dispone i rimborsi;
- provvede a trasmettere controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
- esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;

Art.icolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007